



LivingStone

LAVORO / SALUTE / IMMIGRAZIONE

La valutazione dei rischi rinnovata

*Sulla perdurante centralità dell'art. 28 del testo
unico sicurezza e le dinamiche di scambio tra
lavoro e ambienti di vita*

Verona, 20 gennaio 2020

I RISCHI TIPICI DEL LAVORO AGRICOLO

- Il lavoro agricolo è tutto pericoloso
 - L'Inail considera pericolose tutte le attività agricole
 - I tassi di infortunio segnano un aumento nel 2019 dell'1,3% (da 15.490 a 15.694), quelli mortali hanno segnato l'aumento da 45 a 65
 - Sono invece in calo le malattie professionali: da 6.675 a 6.462 (-3,2%)

I fattori di rischio principali in agricoltura

- Il documento della Commissione europea “proteggere la salute la sicurezza dei lavoratori nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento, dell’orticoltura della silvicoltura individua un elenco di 128 pericoli tipici. Tra questi:
- RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DI MACCHINE
- L’UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI
- l’esposizione alle condizioni meteorologiche
- L’adibizione mansioni manuali ripetitive
- L’impiego di uno stesso addetto in funzioni diverse e l’uso quotidiano di macchinari attrezzature che possono essere molto diversificati.
- La varietà delle condizioni orografiche, delle tecniche di coltivazione e di allevamento
- Precarietà del lavoro

Altri fattori individuati dalla letteratura scientifica

- Necessità di inserimento rapido dei lavoratori
- Necessità di contingentare i tempi delle lavorazioni
- Dispersione sul territorio
- Presenza di lavoratori provenienti da altri Paesi
- Difficoltà di interventi tempestivi in caso di infortunio
- Orari di lavoro prolungati e intensificazione dei ritmi
- Contoterzismo e appalti
- Tassi di irregolarità superiori alla media nazionale
- Pendolarismo

La condizione dei lavoratori stranieri

- Sono impiegati nei DDD – Dirty, Dangerous and Demanding
- I dati sugli infortuni sul lavoro segnalano un aumento del 3,7% (da 38.340 a 39.745)
- Parimenti in aumento sono le malattie professionali: da 1.377 a 1.503 (+9,2%).

E I RISCHI TIPICI

- Vulnerabilità connessa alla necessità di rinnovare il permesso di soggiorno
- Mancata conoscenza della lingua
- Disponibilità a turni di lavoro estenuanti
- Cattive condizioni di salute dovute alle cattive condizioni abitative
- Mancata conoscenza dei propri diritti
- Diversità culturali e religiose
- Assenza di reti familiari di sostegno
- Presenza di reti di caporalato anche etnicamente connotate
- Dipendenza dalle reti di caporalato per la fruizione dei beni di prima necessità quali acqua, viveri e alloggio
- Pressione competitiva con i lavoratori autoctoni

IL PRINCIPIO DI GLOBALITA' DELLA TUTELA DELLA SALUTE

- Art. 32 Cost., art. 2087 e t.u. 81/08
- Sanciscono un obbligo di tutela globale della salute
- Che si estende a tutti gli individui
- Che comprende ogni aspetto del lavoro quali i ritmi e la ripetizione dei movimenti
- Che tutela anche la dignità del lavoratore

I RISCHI SPECIFICI

- Il t.u. ha cercato di rendere effettivi gli adempimenti necessari a tutelare la sicurezza dei lavoratori già previsti dal d. lgs. n. 626/94
- All'art. 28 - La valutazione deve riguardare tutti i rischi «ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato (...) e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (...), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specificità tipologica contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro(...)
- Artt. 36 e 37: ove la informazione e la formazione riguardino lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata
- La Conferenza Stato-Regioni prevede anche l'eventuale presenza di un mediatore culturale o di un traduttore e modalità di e-learning

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

- SI BASA SUI I PRINCIPI DI GLOBALITA' E UNIVERSALITA' DELLA SALUTE
- Ciò implica la necessità di tenere conto
 - Delle situazioni specifiche DI PARTICOLARI GRUPPI
 - Delle situazioni individuali
 - Dell'interazione tra i diversi fattori di rischio
 - Dell'interazione tra gli ambienti di vita e di lavoro

I rischi tipici dei lavoratori migranti e il divieto di discriminazioni

- Da tempo gli studiosi della materia hanno individuato un nesso tra tutela della salute e discriminazioni
- Omettere di valutare i rischi relativi a specifici gruppi portatori di un fattore considerato fonte di discriminazione significa adottare criteri di valutazione che mettono tale gruppo in una posizione di particolare svantaggio – cioè porre in essere una discriminazione indiretta
- - la nozione di molestia comprende non solo i comportamenti a connotazione sessuale ma anche tutti quelli che sulla base di un fattore vietato (l'origine etnica o la religione per es.) creano un clima intimidatorio degradante o ostile

I RISCHI INDIVIDUALI

- Obblighi del datore di lavoro: nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza
- Valutazione medica dell'idoneità del singolo lavoratore alla mansione specifica e conseguenti misure di garanzia in caso di inidoneità

Interazione tra i diversi fattori di rischio

- Disciplina in materia di appalti e rischi da interferenze lavorative (artt. 26 e 27 t.u.)
 - Rileva sia in caso di ricorso a terzi per l'impiego di macchinari e le possibili conseguenze
 - Sia in caso di ricorso all'appalto per l'esecuzione di lavoro a prevalente impiego di manodopera

Interrelazioni tra vita e lavoro

- L.n. 833/1978 tra gli obiettivi all'art. 2 include:
 - la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro
 - la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro
- All'art. 24 nella prima delega per un t.u. in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
 - assicurare l'unitarietà degli obiettivi della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita
 - stabilire le precauzioni e le cautele da adottare per evitare l'inquinamento, sia interno che esterno, derivante da fattori di nocività chimici, fisici e biologici
- La stessa attribuzione alle Asl delle funzioni di vigilanza è espressione della necessità di un approccio che tenga insieme i due contesti

AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO

- Il riferimento alla tutela della salute in ogni ambito di vita e di lavoro di ritorna nell'articolo 15 T.U. tra le misure generali di sicurezza si prevede:
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio

La questione degli alloggi

- Il t.u. Immigrazione prevede la presentazione della documentazione attestante le modalità alloggiative per il lavoratore straniero (art. 22)
- Ove si tratti di lavoratore stagionale:
- Ai fini della presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilità, nel quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio è fornito, nonché l'idoneità alloggiativa ai sensi delle disposizioni vigenti. L'eventuale canone di locazione non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non è superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il medesimo canone non può essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.

... e le connessioni con il tema della legalità del lavoro

- L'art. 14 t.u. 81/08 prevede la sospensione dei lavori in caso di gravi violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza e di impiego di lavoratori irregolari
- Costituiscono indice di sfruttamento ex art. 603 bis c.p.:
 - la violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
 - la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

E le disposizioni specifiche per il settore agricolo

- Art. 2 c. 13: In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, nel rispetto dei livelli generali di tutela e limitatamente alle **imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative** e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, con d.m. sono emanate disposizioni per **semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria.**

segue

- Art.2 c. 13 ter
- Con un ulteriore decreto sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.

D.I. 27 marzo 2013

sorveglianza sanitaria

- La visita medica preventiva ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, effettuate anche presso altre imprese agricole
- Consente la stipula di convenzioni tra enti bilaterali e Asl per effettuare la sorveglianza sanitaria. In tale caso il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati
- Ma: il medico competente non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso,.

D.I. 27 marzo 2013

informazione e formazione

- Gli adempimenti relativi alla informazione e formazione si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro.
- Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione.

Che Fare?

- Integrare nelle procedure standardizzate di valutazione dei rischi le specifiche misure di tutela dei lavoratori stranieri
- Integrare e specificare le misure relative alla verifica della qualificazione professionale delle imprese appaltatrici – prevedendo espressamente per il settore agricolo l’acquisizione da parte del committente di elementi tali da verificare la sussistenza di alloggi e mezzi di trasporto idonei per i lavoratori impiegati negli appalti
- Rafforzare le misure relative all’informazione e alla formazione
- Integrare la normativa con misure espresse relative
 - alla necessità di tenere conto del fenomeno del pendolarismo
 - alla necessità di fornire soluzioni abitative adeguate
 - alla necessità di tenere conto dei fattori culturali e religiosi che possono incidere sulle condizioni di sicurezza;
- Rafforzare le misure per garantire che i lavoratori si sottopongano effettivamente la sorveglianza sanitaria derivante dall’impiego di sostanze pericolose nocive o dalla movimentazione manuale dei carichi.

Come fare

- E' indispensabile un intervento amministrativo volto a specificare meglio i contenuti degli obblighi di legge in modo da renderli effettivi
- L'attuazione delle misure tuttavia non può essere lasciata alla spontanea iniziativa dei datori di lavoro che anche in presenza di questa richiederebbero adeguati sostegni
- Il ruolo delle parti sociali e degli enti bilaterali nella messa in campo di misure attuative collettive pare indispensabile